



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Informatizzazione del Processo Penale

Il Decreto Ministeriale n. 217/2023

Con il decreto ministeriale n. 217/2023 del 29/12/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303, così come previsto dall'art. 87 d.lgs. n. 150/2022 sono state definite **“le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale”**. Inevitabili e rilevanti saranno le ricadute sul piano processuale. Viene, infatti, a realizzarsi quella “condizione sospensiva” cui erano sottoposte le modifiche del codice di procedura penale nelle parti interessate da questo segmento della Riforma.

Il **DM 4/7/2023**, travalicando le facoltà concesse dal comma 6-ter della medesima norma transitoria (“*Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico*” tramite Portale), aveva imposto il deposito esclusivo a mezzo Portale dei ben noti 103 atti.

Il coro di proteste motivate soprattutto dalla preoccupazione per i rischi connaturati ad un così drastico cambiamento, non preceduto da un ragionevole periodo di formazione per gli uffici, erano state canalizzate dall'Unione in un documento prima, ed in una lettera al Ministro poi; fece, quindi, seguito la presa d'atto tradottasi nell'emanazione del **DM 18/7/2023**.

Il (I) Regolamento(i) Nella relazione illustrativa si fa richiamo a quella del d.lgs. n. 150/2022 ed in particolare al rapporto sinallagmatico costituito -da una parte- dalla “*nuova condotta doverosa richiesta a tutti gli attori del processo*” (il deposito telematico) e -dall'altra- dal “*servizio offerto dal sistema all'user che interagisce e collabora*” (l'accesso al fascicolo telematico) che si perfeziona nel momento in cui il fascicolo telematico è **disponibile**.

Si diceva già in quella precedente relazione illustrativa che alcuna prescrizione alla formazione sarebbe stata necessaria già esistendo “*sia per gli interni della Pubblica Amministrazione che per gli esterni, dei doveri di aggiornamento professionale, ai quali corrispondono ovviamente dei doveri di predisporre, da parte del datore di lavoro e dell'ordine professionale di riferimento, appositi corsi di formazione*”.

Il DM 4/7/2023 che impone(va) l'esclusività ai soli difensori, enucleando una serie di atti ad essi riconducibili, con una scelta, certamente discutibile, che denuncia(va) la scelta di un progressivo avanzamento del Processo Penale Telematico per parti e non per fasi, innegabilmente penalizzante per i difensori rispetto alla parte pubblica, maggiormente

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it – www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



preservata dai rischi insiti nel *novum*, ha comunque sinora permesso la necessaria e dovuta attività di formazione all'Avvocatura.

Altrettanto non può dirsi in relazione al personale di Cancellerie e Segreterie al quale sono oggettivamente mancati momenti di “pedagogia di sistema”; da questa situazione sono originate disfunzioni impropriamente percepite come malfunzionamenti del Portale.

Al tavolo di lavoro voluto dal Vice Ministro Francesco Paolo Sisto è stata, perciò, ripetutamente segnalata l'esistenza di 3 macro problemi:

- 1) lo scorretto inserimento dei dati al momento dell'annotazione della nomina (mancato inserimento del codice fiscale del difensore) che pregiudica ogni possibilità di deposito di atti successivi;
- 2) la scarsa tempestività nell'elaborazione dei depositi che -se seguita da “rifiuti” non giustificati- risulta essere decisiva nel consumo di termini perentori per le attività di difesa tecnica;
- 3) la ancor meno celere gestione dei “solleciti” che i difensori possono trasmettere proprio al fine di rimediare alle lacune riportate al punto 1)

Il DM cerca di porre rimedio alle problematiche appena evidenziate.

L'art. 13-bis, al comma 3, opportunamente stabilisce che *“Gli atti e i documenti di cui al comma 1, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti”*.

Ma se l'eliminazione dell'intervento degli operatori a valle del deposito interviene in qualche modo sulla criticità riportata sub 2), alcun rimedio viene individuato per le altre due problematiche, ancor più delicate:

- **se la nomina non è correttamente inserita** ovvero se il “sollecito” non è tempestivamente lavorato, **per il difensore non è possibile alcun “deposito successivo”** dal momento che il fascicolo non è visibile nel Portale;
- la **conseguenza** è quella di veder **consumati termini perentori per lo svolgimento di attività difensive dalle ricadute devastanti** (si pensi ad esempio ad una qualsiasi impugnazione).



Sono queste situazioni in cui non è, peraltro, neanche possibile fare richiamo all'art. 175-bis cpp che disciplina esclusivamente il “malfunzionamento dei sistemi informatici” e non anche il loro scorretto aggiornamento.

Risulta, perciò, evidente che **quel rapporto sinallagmatico** di cui in premessa **non è** -allo stato- affatto **perfezionato**.

E se il **fascicolo telematico non è sempre disponibile** allora **non si può chiedere** all'utilizzatore **di utilizzare in via esclusiva il Portale** per il deposito degli atti.

È questa la ragione che ha condotto alle eccezioni all'obbligo di deposito telematico contenute nei commi 7 ed 8 (quest'ultimo opportunamente corretto a seguito di segnalazione da parte di UCPI in relazione all'errato richiamo al comma 3 invece che al comma 2) dell'art. 3.

Si delinea così la disciplina per il **periodo 14.01.2024** (entrata in vigore del decreto) e **sino al 31.12.2024**:

- i **magistrati** di Procura, Procura Europea, GIP e Procura Generale presso la Corte d'Appello (solo per avocazione) **possono** depositare con modalità telematiche in affiancamento al cartaceo, gli stessi **devono** depositare con la sola modalità telematica gli atti relativi ai procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p. oltre alla riapertura indagini (art. 414 c.p.p.);
- i **difensori** **possono** depositare gli atti con modalità telematiche in Procura, Procura Europea, Procura Generale presso la Corte d'Appello, Tribunale, Giudice di Pace, ossia negli uffici giudiziari indicati nel comma 2 dell'art. 3 del DM (erroneamente riportato come comma 3). Tale modalità di deposito si affianca a quella cartacea, ad eccezione dei depositi che i difensori **devono** effettuare con la sola modalità telematica, e dunque: i depositi degli atti relativi all'intera fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p. oltre a quelli relativi alla riapertura indagini (art. 414 c.p.p.) ed alla nomina, revoca e rinuncia al mandato. Nell'elenco non vengono indicate denunce e querele, evidentemente ricomprese negli atti relativi alla fase delle indagini preliminari anche per la collocazione sistematica degli artt. 336 e 337 nel libro V del codice di procedura. Sempre con riferimento alla fase delle indagini preliminari è espressamente consentito il deposito con modalità non telematiche di atti, documenti, richieste e memorie nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio: per tali atti si potrà ancora utilizzare il cartaceo o la PEC.



Eccezione comune riguarda i procedimenti in materia di misure di prevenzione e le fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura (esecuzione e rapporti con autorità straniera), involgendo procedure ed uffici non ancora coinvolti dal sistema di deposito telematico tramite portale e dunque ancora soggetti ai depositi cartacei o a mezzo PEC.

Il **deposito a mezzo PEC**, ovviamente per i soli difensori e con le consuete modalità ed ai medesimi, noti, indirizzi di posta certificata, si affianca a quello cartaceo in tutti i casi in cui non è obbligatorio il deposito mediante portale.

L'assunto si ricava dall'ultima parte del comma 8 dell'art. 3 del DM e d'altra parte è stato così da sempre, sin dalla legislazione pandemica: il deposito a mezzo PEC è considerato una modalità sostitutiva del deposito cartaceo. Non pare francamente potersi ragionare in senso contrario, men che meno richiamando l'art. 87-bis delle norme transitorie "Cartabia": tale disposizione recava un complesso sistema di rimandi ed esclusioni che ora non può più ritenersi attuale essendosi verificata la condizione (temporale e contenutistica) alla quale era subordinata la "transitorietà" della norma, che ha così esaurito la sua funzione, quanto meno nelle parti espressamente legate all'adozione dei (del) regolamento; ad esprimersi in questi termini è ancora la Relazione Illustrativa al DM.

Il DM 217/2023 ha inoltre modificato l'art. 21 del DM n. 44/2021, chiarendo finalmente che - anche nel procedimento penale- *"I soggetti abilitati esterni estraggono con modalità telematiche duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui possono accedere per legge"*; sarà doveroso seguire quali saranno le applicazioni pratiche sul territorio di questa norma che sembra, comunque, andare nella direzione auspicata dall'Unione ovvero quella di rendere privo di oneri l'esercizio del diritto di difesa.

I lavori del tavolo di confronto non sono esauriti con la pubblicazione del DM ed anzi proseguono anche per programmare una serie di incontri di formazione comune.

L'Unione ha già avuto modo di segnalare le prime criticità operative nell'utilizzo del Portale secondo le nuove norme, recependo con immediatezza alcune segnalazioni pervenute dai territori

In particolare è stato già evidenziato come:

- non risulti essere ancora possibile depositare nomine presso gli Uffici GIP/GUP;



- non sia ancora presente, nel menù a tendina dei soggetti abilitati al deposito della nomina del difensore, quello del “terzo sequestrato”;
- non sia possibile -per i processi passati alla fase dibattimentale- depositare presso la Procura richiesta di copia degli atti del fascicolo di indagine.

La prima segnalazione dovrebbe trovare risposta a stretto giro.

La soluzione dei questi primi problemi applicativi, la vigilanza sulle interpretazioni giurisprudenziali ed il superamento della modalità operativa dell’”atto abilitante”, riconosciuto ostacolo al pieno ed immediato esercizio del diritto di difesa, saranno le direttrici lungo le quali continueranno a svilupparsi le attività di Giunta ed Osservatorio.

Roma, 24 gennaio 2024

L'Osservatorio Informatizzazione del Processo Penale UCPI